AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Art. 7

Revoca e cumulabilità delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o piu' dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonche' con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.

Versione in vigore dal 22 marzo 1992, non più in vigore dal 17 novembre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Estremi	Legge 25 febbraio 1992, n. 215
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/azioni-positive-per-l-imprenditoria-femminile/art-7-revoca-e-cumulabilita-delle-agevolazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it